

REGIONE DELL'UMBRIA



**DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI FOGNATURA NEI
COMUNI DELL'ATO UMBRIA 1**



INDICE:

CAPITOLO I - GENERALITA'

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Definizioni	4
Art. 3 – Competenze e valenza del Disciplinare	6
Art. 4 – Carta dei Servizi	6

CAPITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA

Art. 5 – Punto di allaccio alla pubblica fognatura.	7
Art. 6 – Gestione della rete fognaria pubblica su proprietà privata	7
Art. 7 – Gestione delle acque meteoriche	7
Art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura	8
Art. 9 – Deroghe all'installazione di fosse imhoff o biologiche prima dell'immissione in pubblica fognatura	8
Art. 10 – Obbligo di immissione nella pubblica fognatura	9
Art. 11 – Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	9
Art. 12 – Domande di allaccio alla pubblica fognatura	9
Art. 13 – Preventivi e contributi di allaccio alla pubblica fognatura	10
Art. 14 – Esecuzione degli allacci alla pubblica fognatura	11
Art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura	11
Art. 16 – Modalità di allaccio alla pubblica fognatura	12
Art. 17 – Obbligo d'installazione del contatore per gli utenti con approvvigionamento idrico proprio che scaricano in pubblica fognatura	12
Art. 18 – Certificazione dell'allaccio eseguito Schema riepilogativo	13 14

CAPITOLO III - VERIFICA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, CONTROLLI QUALITA' E QUANTITA' ACQUE REFLUE - LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI - DEROGHE

Art. 19 – Programmazione censimento scarichi industriali.	15
Art. 20 – Controllo qualità acque reflue	15
Art. 21 – Modalità di esecuzione delle ispezioni/Autorizzazioni	16
Art. 22 – Modalità di realizzazione dei sistemi di abbattimento acque reflue industriali	16
Art. 23 – Divieto di diluizione degli scarichi	18
Art. 24 – Obiettivi del campionamento	18
Art. 25 – Prelievo dei campioni	19
Art. 26 – Conservazione del campione Schema riepilogativo	19 20

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Elenco materiali tipo
- Allegato 2 – Elenco prezzi per allacci
- Allegato 3 – Particolari costruttivi

Capitolo I – GENERALITA'

Art. 1 – Premessa

Il presente *Disciplinare Tecnico* di gestione del servizio di fognatura, redatto dal Soggetto Gestore e approvato dall'Autorità di Ambito Umbria¹, detta le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane in pubblica fognatura.

Per quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e s.m.i. e dal Piano di Tutela delle acque:

- a) **Gli scarichi reflui domestici** sono sempre ammessi se osservano i regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e non devono essere preventivamente autorizzati.
- b) **Gli scarichi reflui industriali** assimilati ai domestici devono essere preventivamente autorizzati e sono ammessi se osservano il presente disciplinare ed il Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura. Per stabilire l'assimilazione delle acque reflue di un insediamento produttivo ad acque reflue domestiche, vengono valutati i parametri chimico-fisici dello scarico alla confluenza in pubblica fognatura nel pozzetto di ispezione richiesto per l'allacciamento o, se esiste un impianto di pre-trattamento o depurazione degli scarichi generali o parziali, a monte di tutti i pre-trattamenti, in apposito pozzetto predisposto appositamente per il campionamento. Nel caso che lo ritenga opportuno, il Soggetto Gestore, potrà impartire alle ditte che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche, prescrizioni che riguardino l'introduzione o la modifica di opere inerenti gli impianti di pre-trattamento degli scarichi, al fine di scongiurare possibili problemi che possono pregiudicare la funzionalità della rete fognaria, delle strutture ad essa connesse, nonché dell'impianto di depurazione terminale. Tali prescrizioni avranno luogo inoltre nel caso in cui lo stesso scarico rechi danno ad abitazioni o soggetti che ricadono nell'area dove lo scarico viene immesso in rete fognaria.
- c) **Gli scarichi reflui industriali** devono essere preventivamente autorizzati e sono sottoposti alle Norme Tecniche e Prescrizioni regolamentari del presente

Disciplinare e del Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura.

Art. 2 – Definizioni

Si riportano le definizioni del *“Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura”* approvato con Delibera n.3 dell'Assemblea Consortile del 24.03.2004 e quelle attinenti estratte dal *“Disciplinare Convenzionale”* tra Gestore e A.T.O.

- a) **Abitante equivalente:** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- b) **Acque reflue domestiche:** acque reflue, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- c) **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate i reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerati.
- d) **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) **Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche:** acque reflue industriali provenienti dalle attività di cui all'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 152/99, in particolare quelle individuate dal presente regolamento, in attesa dei provvedimenti Regionali, ai sensi della lettera e) dello stesso art. 28, comma 7;
- f) **Fognatura pubblica:** il complesso di canalizzazioni sotterranee ed opere idrauliche atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque reflue provenienti da attività umane di qualsiasi genere, di proprietà dei Comuni e conferite al Soggetto Gestore;
- g) **Agglomerato servito da pubblica fognatura:** area in cui gli insediamenti abitativi o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile e tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane, verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale, attraverso un sistema di pubblica fognatura gestita nell'ambito del S.I.I.;
- h) **Scarichi esistenti:** scarichi di acque reflue urbane che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e l'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che, alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, siano già in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare, siano in esercizio e già autorizzati;
- i) **Acque di scarico:** tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- j) **Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, a prescindere dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a trattamenti preventivi di depurazione, con esclusione di quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla disciplina di restituzione delle acque utilizzate per scopi irrigui, per la produzione di acqua potabile e per la produzione idroelettrica;
- k) **Stabilimento industriale:** qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o di produzione di beni che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

- l) **Valori limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- m) **Gestore Unico (o Gestore):** è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) dell'Ambito, convenzionato con l'Autorità di Ambito Umbria 1 (attualmente UMBRA ACQUE S.p.A.);
- n) **Autorità di Ambito Umbria 1 (A.A.T.O. 1):** Ente pubblico dotato di personalità giuridica, costituito in forma consortile tra i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Umbria 1 e la Provincia di Perugia;
- o) **Fossa imhoff:** è un impianto di pretrattamento formato da due comparti separati: il superiore di sedimentazione e l'inferiore di fermentazione. I liquami attraverso l'apposita condotta confluiscono nella vasca di sedimentazione. Le acque da chiarificare, scorrendo lentamente attraverso la camera di sedimentazione, consentono alle sostanze leggere di galleggiare ed a quelle pesanti di depositarsi in fondo alla vasca di fermentazione, passando attraverso la stretta fessura posta alla base della camera di sedimentazione. Il materiale viene decomposto nella vasca inferiore dai batteri anaerobici e trasformati in una melma ricca di tali batteri, che accelerano il processo di fermentazione. I fanghi depositati devono essere estratti periodicamente da ditte autorizzate e conferiti, quali rifiuti liquidi, presso impianti idonei allo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.
- p) **Fossa biologica:** è un impianto il cui organo fondamentale è una vasca o più vasche disposte in parallelo. La conformazione della vasca obbliga i liquami ad attraversare tutta la massa liquida contenuta, ove essi subiscono una fermentazione anaerobica, con conseguente solubilizzazione di una parte dei solidi sospesi, e sedimentazione dei restanti, in modo che dalla vasca fuoriesce un liquido condizionato, cioè con limitata concentrazione di solidi sospesi, che vengono trasformati prevalentemente in solidi disciolti e colloidali. Il risultato è che oltre alle sostanze sedimentabili che si raccolgono sul fondo sotto forma di fanghi, una parte si accumula in superficie sotto forma di spessa crosta, cioè di schiuma consolidata. I fanghi depositati devono essere estratti periodicamente da ditte autorizzate e conferiti, quali rifiuti liquidi, presso impianti idonei allo smaltimento nel rispetto delle norme vigenti.
- q) **Punto di allaccio** è di due tipi:
 - a) punto di allaccio tramite pozzetto posto al limite di proprietà privata.
 - b) punto di allaccio ubicato direttamente sulla condotta pubblica principale, qualora non ne esista un altro posto fra il limite di proprietà privata e proprietà pubblica;
- r) **Pozzetto di allaccio:** è il manufatto edile, compreso di pezzi speciali e condotti, dimensionato per convogliare le portate di progetto dell'allaccio fino alla rete fognaria.
- s) **Manutenzione ordinaria:** per manutenzione ordinaria si intendono quegli interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione degli elementi accessori e di rifinitura delle opere, edifici, tubazioni, canalizzazioni, macchinari, ecc..... e quelli necessari ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- t) **Manutenzione straordinaria:** per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi e quelle modifiche, necessarie e sufficienti alla corretta erogazione dei servizi, per rinnovare, adeguare e/o sostituire tutto o in parte, al di fuori dei limiti fisici o economici previsti per la manutenzione ordinaria, linee, reti, attrezzature, impianti, edifici e canalizzazioni nonché tutti gli interventi di sostituzione, modifica, adeguamento ed integrazione degli impianti tecnologici. Rientrano nella manutenzione straordinaria tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria, comunque rientrante tra gli investimenti di solito preventivamente autorizzati e/o previsti dall'Autorità.
- u) **Disciplinare Convenzionale:** è il contratto scritto stipulato tra Autorità di Ambito e Soggetto Gestore in data 12.12.2002 per esercitare il diritto esclusivo di gestione del S.I.I. costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura per le acque reflue domestiche, industriali ed urbane e di depurazione delle stesse nell'ATO Umbria1.
- v) **Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura:** è il regolamento adottato dall'A.A.T.O. Umbria1 per disciplinare gli scarichi in pubblica fognatura, il loro controllo, il monitoraggio, il regime Autorizzativo, tariffario e sanzionatorio.

Art. 3 – Competenze e valenza disciplinare

Per quanto previsto dal Disciplinare Convenzionale il Gestore espletterà il servizio di pubblica fognatura su tutti i 38 Comuni dell'ATO rispettando le norme contenute nel "Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura" oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare.

A tal fine nessuno all'infuori del Soggetto Gestore può eseguire interventi diretti o indiretti sulle reti e gli impianti dati in gestione.

Il presente Disciplinare definisce, dal punto di vista tecnico, le attività di gestione del servizio fognatura, dettando norme specifiche ai privati e alle pubbliche amministrazioni sulle modalità di allaccio e di utilizzo degli impianti stessi.

Per l'art.5 capitolo C del *Disciplinare Convenzionale*, il Gestore ha il diritto esclusivo e gratuito di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico comunale tutte le opere e canalizzazioni esistenti, realizzate e utilizzate per il servizio di fognatura pubblica, comprendendo anche gli allacci all'utenza normati dal presente disciplinare.

Il presente disciplinare è lo strumento con cui il Gestore:

- a) utilizza le strutture fognarie di ricezione dei reflui in funzione della potenzialità dei vari impianti di depurazione e delle reti di collettamento presenti nel territorio dell'ATO Umbria1;
- b) esercita l'attività istruttoria e di gestione dell'autorizzazioni allo scarico dei reflui.

Per quanto previsto dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di trattamento dei reflui (D.Lgvo 152/99 – D.M. 367/03 e Leggi Regionali di recepimento) è vietato lo scarico di reflui in pubblica fognatura che non rispettino i Regolamenti attuativi ed il presente Disciplinare Tecnico.

Art. 4 – Carta dei servizi

Il Gestore è obbligato, per quanto non regolato dal Disciplinare Convenzionale, ad attenersi alla Carta dei Servizi redatta in conformità al D.P.R. 27/01/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Capitolo II - GESTIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICA FOGNATURA

Art. 5 - Punto di allaccio alla pubblica fognatura.

Il punto di allaccio alla pubblica fognatura può essere di due tipi:

- a) Punto di allaccio eseguito tramite pozzetto posto direttamente sulla pubblica fognatura (rientrano in questo tipo tutti gli allacci attualmente esistenti e quelli che saranno autorizzati dal Gestore, qualora non fosse possibile realizzare un pozzetto di allaccio a confine della proprietà privata).
- b) Punto di allaccio eseguito tramite pozzetto posto al limite di proprietà privata e autorizzato dal Gestore.

Art. 6 - Gestione della rete fognaria pubblica su proprietà privata

Per quanto risulta dalla ricognizione effettuata si da atto che alcuni tratti di pubblica fognatura, di proprietà dei Comuni dell'ATO, insistono su aree private.

Con le modalità previste in questo articolo le attività di gestione vengono svolte anche su parti di rete fognaria pubblica poste su proprietà privata.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie di perdite localizzate sui tratti di fognatura pubblica, che ha percorrenza all'interno di proprietà private, sono a carico del Soggetto Gestore con le modalità previste dal Disciplinare Convenzionale.

E' vietata la costruzione di opere e manufatti edili sopra il tracciato delle condutture pubbliche ubicate all'interno di aree private.

Sono a carico del proprietario dell'immobile, su cui insiste la pubblica fognatura come sopra specificato, tutte le opere preliminari e di ripristino necessarie all'effettuazione dei lavori di gestione.

Art. 7 - Gestione delle acque meteoriche

La gestione delle reti di acque meteoriche e di dilavamento, la manutenzione delle forasse, dei pozzetti e delle tubazioni dedicate alla raccolta ed allontanamento delle stesse non sono di competenza del S.I.I. e quindi del Soggetto Gestore.

Ai sensi dell'art.5 capitolo C del Disciplinare Convenzionale del S.I.I. dell'ATO 1, non rientrano nelle competenze del Soggetto Gestore la gestione delle reti fognarie

pubbliche che canalizzano le sole acque meteoriche di dilavamento, ancorché provviste di dispositivi per la separazione delle acque di prima pioggia.

Nei casi in cui la fognatura è di tipo mista, cioè consente lo smaltimento delle acque meteoriche, la stessa verrà mantenuta dal Soggetto Gestore fino alla massima portata accettabile dalla rete.

Per lo smaltimento delle acque meteoriche, ove non è possibile recapitarle in corsi d'acqua superficiali o in una rete fognaria prevista esclusivamente per le stesse, deve essere realizzata una tubazione separata adeguatamente dimensionata fino al pozzetto di allaccio con la fognatura comunale mista avente capacità sufficiente per l'ulteriore portata.

L'eventuale nuova immissione delle acque meteoriche in pubblica fognatura mista, correlata al calcolo della portata del collettore fognario affluente, sarà autorizzata dal Soggetto Gestore.

Art. 8 - Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura.

Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete in ottemperanza alla Tab. 1 e 2 dell'Allegato V del D.Lgvo 152/99 e smi.

Come da schema allegato la linea di immissione dalla fossa imhoff o fossa biologica alla fognatura pubblica deve essere realizzata con i relativi pozzetti di ispezione e campionamento

Art. 9 - Deroghe alla installazione di fosse imhoff o biologiche prima dell'immissione in pubblica fognatura.

Qualora l'immobile non disponga di sufficienti o idonee aree di pertinenza privata dove posizionare gli impianti di condizionamento dei reflui, come previsto dai vigenti Regolamenti Comunali e sanitari, il Gestore mediante istruttoria tecnica preventiva verifica la possibilità di ricevere reflui non condizionati, rilasciando eventualmente autorizzazioni in deroga.

I titolari degli insediamenti civili o produttivi esistenti, aventi proprio impianto di depurazione, sono esentati dall'installazione delle fosse di cui sopra e dovranno

attenersi a quanto previsto nel presente disciplinare in merito alle modalità di allaccio.

Inoltre può essere concessa deroga agli insediamenti domestici che scaricano liquame in rete fognaria idonea a recapitare i reflui presso un impianto di depurazione avente capacità di smaltimento del carico idraulico e di quello organico in arrivo dalla rete fognaria; tale verifica verrà valutata dal Soggetto Gestore.

Art. 10 - Obbligo di immissione nella pubblica fognatura.

E' obbligatorio l'allaccio alla pubblica fognatura per tutti gli insediamenti nuovi o esistenti, che distano fino a 200 metri dalla stessa, se idonea a smaltire gli ulteriori reflui.

L'obbligo di allaccio, eccedente la distanza di cui sopra, potrà intervenire anche per motivi igienico sanitari disposti dalla pubblica autorità.

Le procedure di allaccio alla pubblica fognatura devono rispettare le prescrizioni riportate nel presente disciplinare.

Art. 11 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

- a) Gli scarichi di acque reflue industriali, che recapitano in reti fognarie con impianto finale di trattamento che consente di rispettare i limiti delle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i., verranno verificati in base alla qualità e quantità dei reflui immessi in pubblica fognatura e della potenzialità degli impianti posti a valle.
- b) I nuovi scarichi di acque reflue industriali, che recapitano in reti fognarie non dotate di impianto finale di trattamento, dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.L.vo 152/99 e s.m.i. per lo scarico su rete fognaria ad eccezione dei parametri di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del decreto citato per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in acque superficiali.

Per gli scarichi esistenti dovranno essere previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del presente comma da esplicitare nell'atto di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 12 - Domande di allaccio alla pubblica fognatura

La richiesta di allaccio alla pubblica fognatura deve essere presentata al Soggetto Gestore corredata dalla seguente documentazione:

1. planimetria in scala 1:2000 con evidenziata l'area dell'intervento da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
2. planimetria in scala 1:200, contenente lo schema dell'impianto fognario in progetto, indicando il punto di consegna nella fognatura pubblica ed evidenziando i pozzetti di ispezione e le fosse imhoff/biologiche firmata da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
3. permesso a costruire o DIA;
4. relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, descrittiva del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche e reflue.

Art. 13 - Preventivi e contributi di allaccio alla pubblica fognatura.

A seguito della richiesta di allaccio da parte dell'utente il Soggetto Gestore previo sopralluogo calcola il contributo per l'esecuzione dei lavori nei tempi indicati nella Carta del Servizio e ne dà comunicazione al richiedente per l'accettazione.

Di norma si considera direttamente allacciabile alla rete di pubblica fognatura un potenziale utente posizionato ad una distanza massima di 200 metri lineari dalla stessa, per il quale sia disponibile l'utilizzo della percorrenza in suolo pubblico comunale per la realizzazione dell'allacciamento.

La distanza considerata aumenta in caso di più utenti che richiedono l'allaccio (con le modalità n° utenti $\times$ 200 ml.), se lo stesso può essere realizzato con un'unica tubazione fino al recapito in pubblica fognatura.

Per richieste di allaccio che eccedono i 200 ml il Soggetto Gestore comunica all'ATO tale richiesta e quest'ultimo può intervenire con la propria programmazione per finanziare le spese di investimento.

Il preventivo emesso ha validità di 3 mesi dalla data comunicata all'utente; trascorso tale termine perde validità e il contributo potrà subire aggiornamenti.

Prima dell'inizio dei lavori da parte del Soggetto Gestore il richiedente corrisponde il contributo commisurato al tipo di intervento, il cui importo è desumibile da Prezziario Regionale o, in assenza di riscontro di apposita voce, dal prezziario allegato (vedi All. 2).

Si da atto che le opere realizzate restano di proprietà del Comune su cui insiste l'allaccio.

Dietro riconoscimento dei costi necessari previsti dal prezzo, l'utente può richiedere al Soggetto Gestore l'espletamento delle pratiche per la richiesta

delle autorizzazioni per l'attraversamento, la percorrenza in banchina e la posa agli Enti proprietari (ANAS, Provincia, Regione ecc.) delle vie di transito su cui insiste la fognatura pubblica.

Entro 7 giorni dal pagamento del contributo di allaccio, il cliente ha facoltà di recesso senza oneri con diritto alla restituzione delle somme pagate dedotte le spese di istruttoria; oltre tale termine e comunque a lavori iniziati il cliente è tenuto al pagamento per intero.

Art. 14 - Esecuzione degli allacci alla pubblica fognatura

L'allaccio sulla pubblica fognatura è eseguito esclusivamente dal Soggetto Gestore.

Le opere ricadenti nelle strade comunali, a carico dell'utente, sono ricomprese nel calcolo degli oneri preventivi, dal limite della proprietà privata fino all'immissione in pubblica fognatura.

Art. 15 - Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura.

Ogni proprietario di immobile a qualunque uso adibito, o il titolare dell'attività in esso svolta, deve provvedere allo scarico delle acque meteoriche e reflue, secondo le normative vigenti ed ai sensi del presente Disciplinare.

L'immissione di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è consentita purché: le acque reflue e meteoriche siano opportunamente canalizzate con tubature separate fino all'immissione in rete pubblica.

le acque reflue siano sottoposte ad adeguato trattamento in fossa imhoff o biologica adeguatamente dimensionata e dotata di pozzetti di ispezione e campionamento, esclusi i casi che rientrano All'art.9.

Ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo 152/99 in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. In ogni caso tali scarichi devono rispettare l'art. 11 del presente Disciplinare.

Qualora si rendesse necessario il convogliamento delle acque bianche in una tubazione pubblica di acque miste, il titolare dello scarico, previa presentazione del

calcolo della portata, è comunque obbligato ad allacciarsi alla rete pubblica con due tubazioni separate nel punto indicato dal Soggetto Gestore, realizzando, qualora non esistesse, un pozzetto in muratura o in calcestruzzo o altro materiale tecnicamente idoneo opportunamente dimensionato coperto con chiusino in ghisa sferoidale tale da consentire l'ispezionabilità del manufatto.

Art. 16 - Modalità di allaccio alla pubblica fognatura

Il Soggetto Gestore provvederà ad effettuare le opere di allaccio alla pubblica fognatura secondo quanto previsto nel presente disciplinare e riportato nel preventivo.

I lavori saranno eseguiti direttamente dal Gestore o da ditta specializzata ed idonea da stesso incaricata.

Tutte le operazioni preliminari e conseguenti all'allaccio (permessi, svincoli, tasse, oneri, assicurazioni, ecc..) sono a carico del Gestore, compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi per le opere eseguite.

Le modalità di allaccio verranno aggiornate in base al progresso tecnico, a nuove norme o direttive degli organi competenti.

Le condotte di allaccio dovranno scaricare a quota superiore dell'estradosso della rete principale adottando tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti e secondo le norme tecniche vigenti per gli impianti fognari, secondo le modalità riportate al Capitolo II, III e schemi allegati.

Art. 17 - Obbligo d'installazione del contatore per gli utenti con approvvigionamento idrico proprio che scaricano in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'art.1 Legge n. 36/1994 e dell'art. 13 del "Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura" approvato dall'ATO 1 Umbria, gli utenti della rete fognaria pubblica che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, con le modalità consentite dalla Legge, sono tenuti ad installare e garantire il buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque immesse in pubblica fognatura o in alternativa per la misura delle acque prelevate da altre fonti di approvvigionamento.

Ciò ai fini della verifica della quantità di acque scaricate in pubblica fognatura e definizione della tariffa dovuta dall'utente.

L'impianto e il contatore devono essere realizzati ed installati a cura e spese degli utenti previa accettazione da parte del Soggetto Gestore.

Completati i lavori il Gestore procede all'applicazione del sigillo di controllo e/o comunque dei sistemi ammessi e ritenuti necessari per la garanzia della correttezza della lettura.

La manutenzione dei contatori deve essere effettuata dal Gestore a spese degli utenti. Gli utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente guasti e blocchi, evitando di togliere il sigillo di controllo che sarà riapposto dal Gestore a manutenzione avvenuta.

Art. 18 - Certificazione dell'allaccio eseguito.

Al termine dei lavori di allaccio il Gestore rilascia, per gli usi consentiti, un certificato di regolare esecuzione degli stessi.

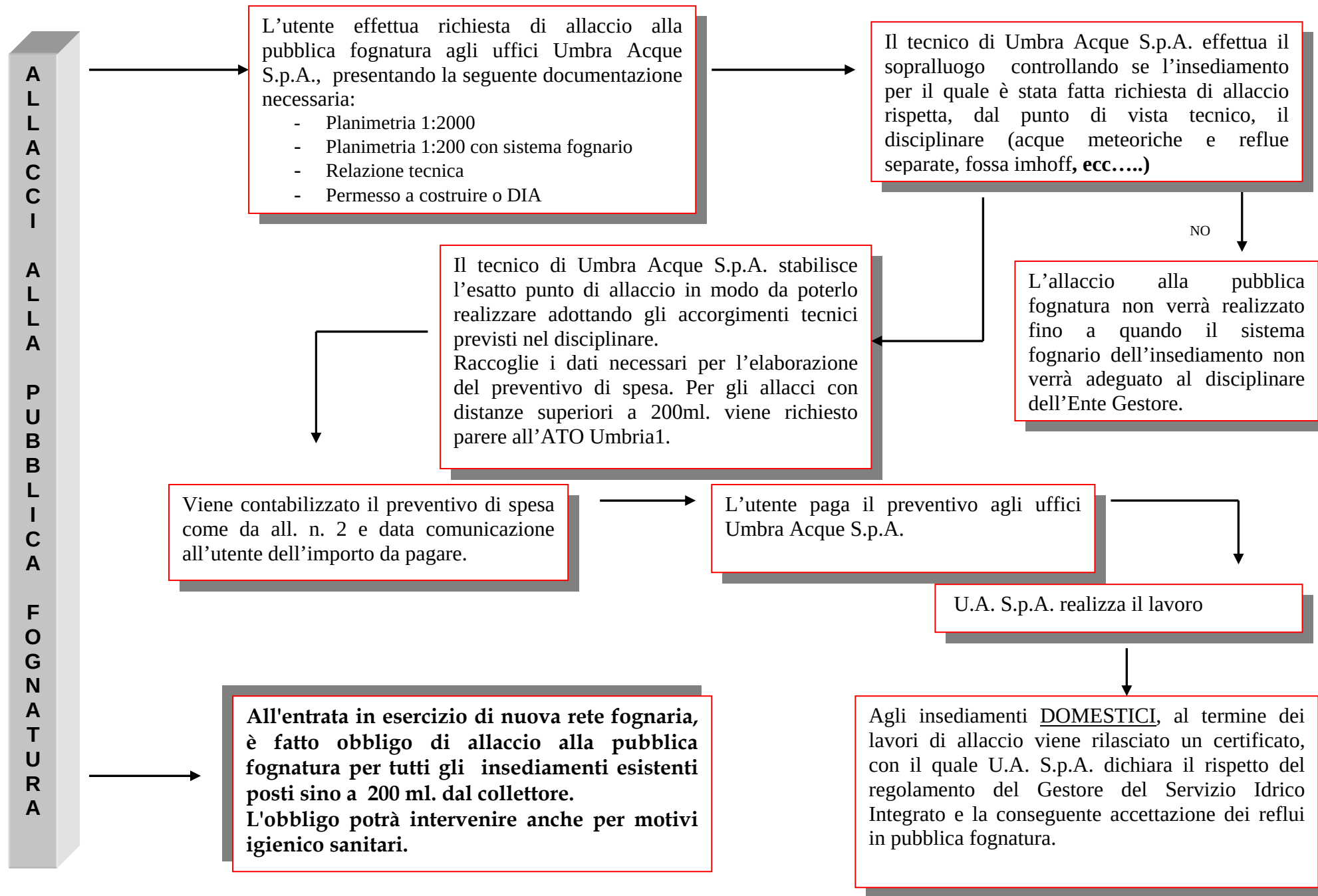
Per gli insediamenti civili il cui allaccio in pubblica fognatura è stato realizzato prima del 01.01.2003, data di affidamento della gestione al Soggetto Gestore e che necessitano ai fini edilizi di un parere per scarico in pubblica fognatura, deve essere presentata dall'utente apposita richiesta corredata della seguente documentazione opportunamente firmata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione:

1. planimetria in scala 1:2000 con evidenziata l'area dell'intervento;
2. planimetria in scala 1:200, contenente lo schema dell'impianto fognario in progetto, indicando il punto di innesto nella fognatura pubblica ed evidenziando eventuali pozzetti di ispezione, firmata dal proprietario e dal tecnico abilitato all'esercizio della professione;
3. permesso a costruire o DIA;
4. relazione tecnica descrittiva del sistema di trattamento e smaltimento delle acque bianche e nere;
5. ricevuta di versamento a favore di Umbra Acque S.p.A. pari a € 120,00 per le spese di sopralluogo, istruttoria e certificazione.

A seguito di sopralluogo e verifica il Soggetto Gestore rilascerà una dichiarazione con la quale attesta il rispetto del regolamento, del presente Disciplinare del Gestore del Servizio Idrico Integrato e la conseguente accettazione dei reflui in pubblica fognatura.

SCHEMA RIEPILOGATIVO:

Soggetto Gestore = Umbra Acque S.p.A.



Capitolo III - VERIFICA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, CONTROLLI QUALITA' E QUANTITA' ACQUE REFLUE - LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI - DEROGHE.

Art. 19 - Programma censimento scarichi industriali.

Il Soggetto Gestore, in attuazione dell'art.49 comma 2 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., predispone e attua un programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura. Per le utenze civili devono essere archiviate le informazioni minime, dalle quali deve essere possibile desumere il numero di utenze civili allacciate alla pubblica fognatura. Per le utenze industriali, recapitanti in pubblica fognatura, sarà predisposto un archivio contenente gli estremi dell'autorizzazione e l'anagrafe di ogni utenza, specificando il tipo di attività, gli addetti, le caratteristiche dello scarico e la tariffa applicata.

Nella redazione del censimento, il Soggetto Gestore dovrà verificare la compatibilità degli scarichi in relazione alla capacità di smaltimento della rete fognaria ed alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione. Il Soggetto Gestore organizza, un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura, con revisione annuale delle modifiche avvenute.

Art. 20 - Controllo qualità acque reflue industriali.

- a) In fase di censimento e controllo delle acque reflue industriali con scarico in pubblica fognatura, sarà cura del Soggetto Gestore fare un campionamento delle acque reflue alle aziende, che hanno l'autorizzazione allo scarico in essere.
- b) In fase di rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, l'utente dovrà presentare un certificato analitico attestante la qualità del refluo scaricato in pubblica fognatura oltre alla documentazione tecnica necessaria per la domanda.
- c) In fase di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura vengono adottate tutte le procedure dettate dal "Regolamento per l'esercizio delle competenze relative allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura" e nello specifico viene prelevato un campione del refluo che sarà analizzato dal laboratorio chimico del Soggetto Gestore.

In ogni caso in base alle caratteristiche tecniche della fognatura e dell'impianto di depurazione posti a valle dell'Azienda, a seguito dei valori risultanti dal certificato analitico verrà eseguito il calcolo della tariffa e/o imposte le prescrizioni sui limiti delle concentrazioni accettate allo scarico.

Per particolari tipologie produttive i titolari degli insediamenti industriali, che necessitano di analisi specifiche, dovranno versare a consuntivo il costo aggiuntivo rispetto a quelle previste nel regolamento.

Il campione verrà effettuato nell'ultimo punto accessibile prima dell'immissione nella pubblica fognatura. Data la molteplicità delle casistiche che possono verificarsi, sarà cura del tecnico preposto al controllo trovare la migliore soluzione tecnica.

Art. 21 - Modalità di esecuzione delle ispezioni/Autorizzazioni

Il personale incaricato dal Soggetto Gestore dovrà qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento e prima di eseguire il sopralluogo tecnico all'interno dell'insediamento industriale, chiedere l'assistenza di una persona delegata dall'azienda e/o addetta alla gestione della rete fognaria.

In caso di prolungato ritardo nella fornitura dell'assistenza richiesta, si procederà autonomamente menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Solo dopo aver preso visione dell'esistenza o meno di scarichi in corso, e dopo aver proceduto all'eventuale campionamento, si procederà alla verifica dei flussi interni dello stabilimento e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale di sopralluogo sul quale potranno essere riportate eventuali dichiarazioni rilasciate dal rappresentante della Ditta presente all'ispezione.

Ultimata la redazione del verbale, dopo aver dato lettura del contenuto, si inviterà il rappresentante della Ditta a controfirmare quanto verbalizzato e se ne consegnerà una copia.

Art. 22 - Modalità di realizzazione dei sistemi di abbattimento acque reflue industriali.

Gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie pubbliche gestite da Umbra Acque S.p.A. e che convogliano agli impianti di depurazione gestiti da Umbra Acque

S.p.A. devono essere conformi ai limiti previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs.152/99 salvo per quanto previsto al seguente punto:

- Umbra Acque S.p.A. si riserva di rilasciare prescrizioni con particolari valori limite, anche meno restrittivi di quelli fissati dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/99, compatibilmente con il processo depurativo esistente, in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/99. I limiti di accettabilità da rispettare nello scarico dei reflui industriali saranno esplicitati dall'Ente preposto nell'atto di autorizzazione allo scarico, riportando in allegato il parere vincolante del gestore.

Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono, comunque, tenuti ad evitare lo scarico nelle fognature pubbliche di materiali solidi di varia consistenza ed a rispettare le prescrizioni di massima di seguito indicate che vengono riportate a titolo esemplificativo anche per altre attività similari a quelle sotto citate:

- a)** le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue di iugolazione, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti per il successivo recupero e smaltimento;
- b)** la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte separatamente ed inviate al recupero e smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti;
- c)** gli scarti solidi di lavorazione delle attività conserviere devono essere raccolti separatamente ed inviati al recupero e smaltimento in ottemperanza alla vigente normativa sui rifiuti;
- d)** nel caso di lavorazioni galvaniche e di trattamento superficiale dei metalli dovrà essere posta particolare cura nella raccolta e deposito temporaneo (ai fini del successivo smaltimento come rifiuti) di bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli con soluzioni chimiche. Tali rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in contenitori atti ad evitare qualsiasi sversamento accidentale in fognatura pubblica, anche tramite le griglie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
- e)** gli olii esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti come rifiuti;
- f)** i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- g)** i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- h)** in generale tutte le lavorazioni artigianali ed industriali, nonché le attività di deposito di materiali, devono adottare le opportune cautele per evitare sversamenti accidentali di materiali liquidi e/o rifiuti liquidi stoccati sui piazzali esterni. In caso di tali depositi è buona norma tecnica installare, prima dell'allacciamento alla pubblica fognatura, anche una saracinesca che permetta tempestivamente l'interruzione dei reflui accidentalmente scolanti ed il loro conseguente contenimento e recupero all'interno della proprietà aziendale;

i) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che possono avere acque reflue contaminate da idrocarburi dovranno installare idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito come rifiuto in modo corretto, senza provocare danni, e dell'avvenuta pulizia e smaltimento dovrà essere conservata la documentazione;

l) cucine collettive e ristoranti: le acque reflue delle cucine collettive (stabilimenti pubblici o privati, ospedali, imprese e ristoranti) devono essere pretrattate con un separatore di grassi.

m) piscine: lo scarico delle acque di lavaggio, del troppo pieno e delle acque di scarico dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore deve essere effettuato in un collettore per acque chiare. L'acqua di lavaggio dei filtri deve essere scaricata in un collettore di acque reflue.

n) cantieri: i cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento.

La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive, che verranno valutate dal Soggetto Gestore nel corso del parere preventivo all'allaccio.

Art. 23 - Divieto di diluizione degli scarichi

In nessun caso i reflui scaricati possono conseguire i limiti di accettabilità stabiliti dal presente disciplinare tecnico mediante diluizione con acque prelevate a tale scopo.

Art. 24 - Obiettivi del campionamento

I risultati analitici definiscono le caratteristiche di un certo campione nelle condizioni in cui si trova al momento in cui vengono effettuate le determinazioni, è necessario ottenere campioni il più possibile rappresentativi delle reali condizioni quali-quantitative che si desiderano conoscere, qualunque sia l'obiettivo che si intende perseguire.

Le condizioni quali-quantitative delle acque di scarico sono generalmente variabili, per cui è necessario caso per caso valutare la metodica di campionamento da applicare.

E' responsabilità dell'operatore la scelta della frequenza e della durata del campionamento che verrà effettuato in funzione della natura e del tipo dello scarico.

Gli obiettivi da perseguire nel campionare le acque di scarico sono:

- controllo dei limiti di accettabilità previsti da leggi e regolamenti;
- valutazione del contributo all'inquinamento del corpo idrico e del sistema ricettore;
- controllo dell'efficienza degli impianti di trattamento e depurazione;

- controllo delle escursioni dei valori delle concentrazioni degli inquinanti anche in dipendenza del particolare ciclo produttivo o di altre condizioni che intervengono nella formazione dello scarico.

Art. 25 - Prelievo dei campioni

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo dei campioni.

Per la verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, verranno prelevati campioni di tipo istantaneo, medio o medio/composito.

- Campionamento istantaneo.

Per campionamento istantaneo si intende un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato e in un tempo molto breve. Il campionamento istantaneo è da considerarsi rappresentativo limitatamente alle condizioni di scarico presenti all'atto del prelievo ed è consigliabile per controllare scarichi accidentali e/o occasionali di brevissima durata. Si può utilizzare tale tipo di campionamento anche per altri tipi di scarico e per le seguenti modalità:

controlli estemporanei derivanti da necessità contingenti o per determinare effetti istantanei sull'ambiente recettore;

controllo delle escursioni dei valori di parametri in esame nel caso di scarichi a composizione variabile;

controllo di parametri particolari, quali temperatura, ossigeno disciolto, pH, solfuri, cianuri liberi ed altri, i valori dei quali possono essere modificati nel corso di un campionamento prolungato. In questi casi, ove possibile, al concetto di determinazione sul campione medio potrà sostituirsi quello di determinazioni su campioni istantanei.

- Campionamento medio.

Per campionamento medio si intende un campione ottenuto da più prelievi effettuati in un dato intervallo di tempo in maniera continua o discontinua, proporzionale o non alla portata dell'affluente. La scelta della durata del campionamento, del numero dei prelievi e della loro frequenza sarà stabilita in funzione della variabilità delle caratteristiche quali-quantitative dell'affluente.

- Campionamento medio - composito.

Viene realizzato mescolando un numero di campioni istantanei prelevati ad opportuni intervalli di tempo, in modo proporzionale o non alla loro portata.

- Campionamento medio - continuo.

Viene effettuato prelevando in maniera continua o per un dato intervallo di tempo, una porzione dell'affluente, proporzionale o non alla portata del medesimo.

Art. 26 - Conservazione del campione

Conservare un campione significa garantire la stabilità e la inalterabilità di tutti i suoi costituenti nell'intervallo di tempo che intercorre tra il prelievo e l'analisi. Dal momento del prelievo sino alla consegna dei laboratori del Soggetto Gestore e durante il deposito fiduciario, i campioni sono conservati, a norma IRSA-CNR, refrigerati a +4° C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

